



Il Presidente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza n. 1 del 9 febbraio 2022

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Viste le successive delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021, con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato rispettivamente fino al 15 ottobre 2020, al 31 gennaio 2021, al 30 aprile 2021 e al 31 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 che all'art.1 ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza epidemiologica fino al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.";

Dato atto che con decreto-legge n. 221 del 24/12/2021 recante "Proroga dello stato di emergenza e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19" è stato ulteriormente prorogato al 31/03/2022 lo stato in emergenza in oggetto;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria", recante in particolare nuove disposizioni sulla misura della quarantena precauzionale;

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;

Vista la nota prot. 8293 del 12/03/2020 dell'Istituto Superiore della Sanità;

Rilevato che le condizioni che hanno determinato il prolungamento dello stato emergenziale conseguente alla diffusione pandemica di SARS-CoV-2 si mantengono ad oggi con un livello di espressione particolarmente elevato anche nella regione Marche;

Il Presidente

Ritenuto, pertanto, necessario continuare a garantire la massima efficienza del servizio essenziale di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, assicurando la massima tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione;

Viste le ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Marche n. 23 del 24 aprile 2020, n. 38 del 22 ottobre 2020, n. 14 del 23 aprile 2021, n. 17 del 20 settembre 2021, con le quali sono state disposte le deroghe ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06, necessarie a consentire le modalità straordinarie di gestione dei rifiuti;

Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente del Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere repertoriata con ID: 25260783|01/02/2022|FRC conservata agli atti della Segreteria generale, con la quale il Dirigente del Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere porta a conoscenza quanto rappresentato da diverse società affidatarie dei servizi pubblici essenziali della gestione rifiuti, oltre che dalla relativa organizzazione di categoria, in merito alla estrema criticità operativa causata dall'imponente aumento dei contagio e dall'alto numero di persone poste in isolamento o quarantena, tanto da non consentire il rispetto delle disposizioni tecnico-gestionali di cui all'allegato 1 all'ordinanza 23/2020 e sue successive modifiche e reiterazioni;

Preso atto dei presupposti tecnico-amministrativi come richiamati nella citata relazione istruttoria del Dirigente del Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere:

“Anche per l’atto in oggetto, come per le precedenti ordinanze, sono richiamati i seguenti presupposti tecnico-amministrativi:

- *le raccomandazioni in ordine alla corretta gestione dei rifiuti emanate dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) con nota prot. AOO-ISS 0008293 del 12/3/2020, in relazione alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 e alle criticità derivanti dalla diffusione dei contagi;*
- *il documento elaborato dal Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Gestione rifiuti “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov-2. Versione del 14 marzo 2020.” (Rapporto ISS COVID-19, n. 3/2020);*
- *il documento approvato da ISPRA Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale in data 23 marzo 2020 “Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti - Emergenza Covid-19” che, in merito alla raccolta e gestione dei rifiuti urbani, ribadisce che, in tutti i casi in cui la provenienza del rifiuto non sia “da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in quarantena obbligatoria”, “i rifiuti indifferenziati sono conferiti secondo le procedure in vigore sul territorio e gestiti secondo le consuete modalità di trattamento, applicando le necessarie precauzioni finalizzate ad evitare la manipolazione diretta dei rifiuti da parte degli operatori”;*



- la nota prot. n. 22276 del 30 marzo 2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ad oggetto Circolare ministeriale "Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID 19 – indicazioni" che prevede la possibilità di gestioni in deroga ex art. 191 del D.lgs. 152/06 per "rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria";
- il Rapporto del Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Gestione rifiuti "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus sars-cov-2. Versione del 31 maggio 2020." (Rapporto ISS COVID-19 Rev. 02, n. 3/2020).";

Vista l'attestazione resa nella citata relazione circa l'impossibilità di poter altrimenti provvedere e la proposta al Presidente della Giunta di assumere il presente atto ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.lgs. 152/06, e dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, con il quale si dispongono nuove modalità di conferimento, raccolta e gestione dei cd. "rifiuti COVID" e contestualmente si revoca l'ordinanza n. 17/2021 con la quale si era provveduto a reiterare le disposizioni di cui all'ordinanza n. 23 del 24 aprile 2020, così come riformulata con ordinanza n. 38 del 22 ottobre 2020 e in ultimo con ordinanza n. 14 del 23 aprile 2021;

Ritenuto che le motivazioni di fatto e di diritto fin qui esposte integrino le condizioni di necessità di tutela della salute pubblica;

Considerato che, per l'attuazione della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all'articolo 191 del D.lgs. 152/2006, si prevedono specifiche deroghe alle sottoelencate disposizioni e ai sottoelencati atti:

- alla pianificazione vigente nella parte in cui definisce le destinazioni dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;
- agli atti autorizzativi attualmente vigenti qualora riportino diverse determinazioni rispetto a quelle indicate nel presente atto, nel rispetto comunque delle norme di tutela ambientale e paesaggistica;
- ai regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 191, comma 3 del D.lgs. 152/06 rispettivamente da ARPAM con prot. n. 0112068|31/01/2022|R_MARCHE|GRM|FRC|A|40, in qualità di organo tecnico-ambientale, e dall'Agenzia Regionale Sanitaria P.F. Prevenzione e Promozione della salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro concordato con il GORES (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) con prot. n. 0001020|01/02/2022|R_MARCHE|ARS|SPU|P, in qualità di organo tecnico-sanitario;

Il Presidente

Vista l'attestazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente del Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale, statale e comunitaria resa con la nota repertoriata con ID 25260783|01/02/2022|FRC;

Ai sensi dell'art. 191, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

ORDINA

Art. 1

1. che i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione e da strutture socio sanitarie in cui dimorino soggetti risultati positivi al tampone per SARS-CoV-2, dovranno essere conferiti e raccolti in maniera indifferenziata, senza adempiere agli obblighi di raccolta differenziata, secondo le modalità previste dal gestore dell'area di riferimento e nel rispetto delle indicazioni contenute nel rapporto ISS n. 3/2020, versione del 31/05/2020;
2. che resta ferma la possibilità di richiedere il ritiro a domicilio dei rifiuti provenienti da civile abitazione da parte delle persone che, risultate positive a SARS-CoV-2 e soggette a restrizioni, siano oggettivamente impossibilitate a provvedere al conferimento, anche per l'assenza di rete parentale, amicale o sociale di supporto; le indicazioni per l'attivazione del servizio saranno definite e rese note dal gestore dell'area di riferimento, in coerenza con le indicazioni contenute nel rapporto ISS n. 3/2020, versione del 31/05/2020;
3. che i rifiuti di cui al primo comma del presente articolo, classificati come rifiuti urbani indifferenziati (EER 20.03.01), dovranno essere confezionati, in coerenza con quanto raccomandato dall'ISS nel rapporto n. 3/2020 versione del 31/05/2020, utilizzando almeno 2 sacchi, uno dentro l'altro, di idoneo spessore e resistenza e correttamente chiusi;
4. che i rifiuti di cui al primo comma del presente articolo siano conferiti e gestiti, secondo la programmazione prevista dalle Assemblee Territoriali degli Ambiti Territoriali Ottimali di riferimento, presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico (TMB), in base alle priorità e alle indicazioni dell'ISS contenute nel rapporto n. 3/2020 versione del 31/05/2020 e a condizione che sia garantita l'igienizzazione del rifiuto nel corso del trattamento biologico (bioessiccazione o biostabilizzazione) e la protezione degli addetti dal rischio biologico;
5. che i soggetti gestori affidatari dei servizi di raccolta e smaltimento provvedano ad aggiornare il proprio protocollo anticontagio aziendale per il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2 e adeguare i Documenti di Valutazione del



Il Presidente

Rischio di cui all'art. 28 del decreto legislativo 81/2008, nonché ad adottare ogni altra misura necessaria ad assicurare la massima tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini;

6. che in tutti gli altri casi diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo i rifiuti indifferenziati e i rifiuti differenziati siano conferiti secondo le procedure in vigore sul territorio e gestiti secondo le ordinarie modalità, applicando le necessarie precauzioni finalizzate ad evitare la manipolazione diretta dei rifiuti da parte degli operatori, nonché a ridurre il rischio di contagio da SARS-CoV-2.

Art. 2

L'ordinanza n. 17 del 20 settembre 2021, con la quale è stata reiterata l'ordinanza n. 23 del 24 aprile 2020, così come riformulata con ordinanza n. 38 del 22 ottobre 2020 e in ultimo con ordinanza n. 14 del 23 aprile 2021, è revocata a far data dalla entrata in vigore del presente atto.

Art. 3

La presente ordinanza produce effetti dal giorno 10 febbraio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria Covid-19, nonché per i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti e comunque non oltre sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 4

La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito WEB della Regione ed è comunicata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 191, comma 1, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Transizione ecologica, al Ministro della Salute, al Ministro dello Sviluppo economico, alle Assemblee Territoriali degli Ambiti Territoriali Ottimali Rifiuti (ATO) della Regione Marche, nonché ai Prefetti presso gli Uffici Territoriali del Governo delle Marche, alle Province e ai Sindaci dei Comuni marchigiani.

Ancona, 9 febbraio 2022

Il Presidente

Francesco Acquaroli

